



# *Al Ministero dell'Interno*

*di concerto con*

## *il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, che dispone testualmente “*Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno*”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede, tra l'altro, “d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 796, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;

**CONSIDERATO**, pertanto, che risultano rideterminati i contributi assegnati ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 715 milioni di euro per l'anno 2027 e di 550 milioni di euro per l'anno 2028;

**VISTO** il comma 139-ter dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 secondo cui “*Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. Le risorse residue rese disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate secondo le modalità previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre 2025. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026*”;

**CONSIDERATO** che le risorse rese disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, risultano pari a euro 144.944.646,44;



# *Al Ministero dell'Interno*

*di concerto con*

## *il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** l'articolo 1, comma 140, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede quanto segue: *“Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2028. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è fissato al 10 marzo 2022. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:*

- a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;*
  - b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;*
  - c) il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici;*
- c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del triennio precedente”;*

**VISTO** l'articolo 1, comma 141, della citata legge 30 dicembre 2018 n. 145 ai sensi del quale *“L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 31 marzo 2022. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 novembre 2028”;*

**VISTO**, altresì, il comma 142 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che *“Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del*



## *Al Ministero dell'Interno*

*di concerto con*

## *il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati”;*

**VISTO** il comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, secondo cui “L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro nove mesi;*
- b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro tredici mesi;*
- c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi;*
- d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro ventitré mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021. I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori”;*

**VISTO** il successivo comma 144 del citato articolo 1, secondo cui “I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori



# *Al Ministero dell'Interno*

*di concerto con*

## *il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146. Entro sei mesi dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146 sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

**VISTO**, altresì, il comma 145 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale “*Nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 e dei termini di rendicontazione di cui al comma 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato*”;

**CONSIDERATO** che ai sensi del comma 146 del medesimo articolo 1 il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**VISTO**, altresì, il comma 147 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, secondo cui “*Il Ministero dell'interno effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi 139 e 139-bis*”;

**VISTO** il comma 148 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, secondo cui “*Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge*



## *Al Ministero dell'Interno*

*di concerto con*

## *il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

28 giugno 2019, n. 58. *Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza”;*

**VISTO** il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente *“lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG”*, nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 luglio 2025, con il quale sono state definite le Modalità di presentazione dell'istanza ed è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, che i comuni erano tenuti a trasmettere tramite la Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della richiesta di contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – di cui all'articolo 1, comma 139, legge n. 145/2018 - Annualità 2026-2027-2028;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto del 14 luglio 2025, ai sensi del quale *“Il contributo erariale di cui al precedente articolo 1, comma 1, può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti destinati a opere pubbliche in materia di:*

- *messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;*
- *messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;*
- *messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.*

*Gli interventi devono essere identificati dal CUP. La natura del CUP deve necessariamente essere identificata con il codice “03 – Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)” e tipologia intervento del CUP diversa da “06 - Manutenzione ordinaria”, “59 – Lavori socialmente utili” o “99 – Altro”. Inoltre, la classificazione secondo i settori e sotto-settori del CUP deve corrispondere a quanto indicato di seguito, pena esclusione dal contributo:*

- a. *Settore Infrastrutture ambientali e risorse idriche - sotto- settore Difesa del suolo oppure Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente oppure Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi oppure Risorse idriche e acque reflue;*
- b. *Settore Infrastrutture di trasporto – sotto-settore Stradali;*
- c. *Settore Infrastrutture sociali - sotto-settore Sociali e scolastiche oppure Abitative*



## *Al Ministero dell'Interno*

*di concerto con*

## *il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*oppure Sanitarie oppure Difesa oppure Direzionali e amministrative oppure Giudiziarie e penitenziarie oppure Pubblica sicurezza.”;*

**VISTO** l'articolo 5 del decreto del 14 luglio 2025, secondo cui ai fini dell'ammissibilità al contributo:

- a) le richieste devono contenere il quadro economico dell'opera (importo complessivo), il cronoprogramma dei lavori (piano dei costi), le informazioni riferite alla tipologia dell'opera nonché il codice unico di progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo che deve essere coerente con le finalità individuate nel precedente comma 1 dell'articolo 2;
- b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nel documento unico di programmazione degli enti locali di cui all'articolo 170 del decreto legislativo n. 267/2000 e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
- c) alla data della presentazione della richiesta i Comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati;

**VISTE** le richieste di contributo pervenute con modalità telematica entro la scadenza del 15 settembre 2025, tramite Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTA** l'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 07377 del 23.12.2025 emessa nell'ambito del giudizio promosso dal Comune di Bardello con Malgesso e Bregano in relazione alla determinazione della misura massima del contributo richiedibile dagli “enti fusi”;

**RITENUTO**, pertanto, in ottemperanza alla citata ordinanza, di dover consentire a tutti gli enti fusi che avevano presentato l'istanza entro il termine del 15 settembre 2025 di modificare l'importo massimo richiedibile del contributo;

**VISTE** le modifiche apportate agli importi delle istanze già trasmesse dai comuni di Bardello con Malgesso e Bregano, Setteville e Moransengo-Tonengo;

**VISTO** l'articolo 79, comma 1, lett. a), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al DPR 31 agosto 1972, n. 670;



# *Al Ministero dell'Interno*

*di concerto con*

## *il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** l'Accordo tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol del 30 novembre 2009, recepito dall'articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**CONSIDERATO** che l'articolo 2, comma 109, della citata legge n. 191 del 2009, nell'abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, sancisce la rinuncia da parte delle citate Province autonome, nei termini concordati nell'ambito del richiamato Accordo, alla partecipazione al riparto di fondi statali destinati al finanziamento delle leggi di settore riguardanti tutte le regioni;

**VISTO** l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica del 25 settembre 2023;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del punto 1 del citato Accordo del 25 settembre 2023, a decorrere dall'anno 2023, resta impregiudicato l'obbligo di restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate a titolo di legge di settore in difformità dalla previsione di cui al richiamato comma 109 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009;

**RITENUTO**, pertanto, che i contributi previsti dall'articolo 1, comma 139, della citata legge n. 145 del 2018, in quanto finanziamenti di settore, non possano essere destinati ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano;

**VISTO** l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

**VISTO** l'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTE** le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;



# *Al Ministero dell'Interno*

*di concerto con*

## *il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2026, con cui sono state assegnate le risorse di cui articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 per le annualità 2026-2027-2028 per complessivi 1.410.444.646,44 euro, non ancora pubblicato;

**CONSIDERATO** che nelle more del perfezionamento del citato decreto, è intervenuto l'art. 24, comma 1, lett. b) del decreto legge 27 febbraio 2026 n. 25, recante «*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile*» che ha disposto la riduzione di 25 milioni di euro per l'anno 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**CONSIDERATO**, pertanto, che i contributi da assegnare ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, risultano rideterminati nel limite complessivo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 690 milioni di euro per l'anno 2027 e di 550 milioni di euro per l'anno 2028;

**RITENUTO** che risultano pertanto assegnabili ai comuni contributi per le annualità 2026-2028 per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per complessivi 1.385.444.646,44 euro;

**VISTO**, pertanto, che il perfezionando decreto del 23 febbraio 2026, non è più coerente con l'attuale stanziamento delle risorse.

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

##### *Richieste di contributo*

1. Le istanze trasmesse dai comuni secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 14 luglio 2025 ai fini dell'assegnazione del contributo per l'annualità 2026-2027-2028 sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

#### **Articolo 2**

##### *Comuni beneficiari del contributo*



## *Al Ministero dell'Interno*

*di concerto con*

## *il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

1. I comuni beneficiari delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 139 della legge 145 del 2018, per un importo complessivamente pari ad euro 1.384.417.191,06 sono individuati nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

### **Articolo 3**

#### *Termini di affidamento e conclusione lavori*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018 l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di assegnazione:

- a. per le opere con costo fino a 100.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro nove mesi;
- b. per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro tredici mesi;
- c. per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi;
- d. per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro ventitré mesi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.

3. Gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

### **Articolo 4**

#### *Monitoraggio e rendicontazione degli interventi*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 146, della legge n. 145 del 2018, il monitoraggio e la rendicontazione delle opere finanziate ai sensi del presente decreto sono effettuati attraverso il sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 denominato ReGiS. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, alla localizzazione, ai soggetti correlati all'operazione, alle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, ai costi previsionali e alle relative voci di spesa, nonché all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

2. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e li rendono disponibili per le attività di controllo.



## *Al Ministero dell'Interno*

*di concerto con*

## *il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Entro sei mesi dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e a trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute.

3. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Articolo 5**

#### *Risparmi*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018 i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

In ogni caso, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta possono essere utilizzati per far fronte alle varianti obbligatorie previste dal codice dei contratti pubblici dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili ritenute indispensabili per il completamento del progetto, di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023 e/o per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi come previsto dall'articolo 60, comma 5, lettera b) del medesimo decreto legislativo.

### **Articolo 6**

#### *Erogazione del contributo*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 144, della legge n. 145 del 2018, il Ministero dell'interno provvede all'erogazione dei contributi assegnati con il presente decreto agli enti beneficiari nella misura pari:

- a. al 20% a titolo di acconto previa verifica dell'affidamento dei lavori coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la lettera di invito in caso di procedura negoziata ovvero con l'affidamento diretto;
- b. al 10% previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018;
- c. al 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori;
- d. al restante 10% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.

I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 4 del presente decreto.

### **Articolo 7**

#### *Recupero delle risorse*



# *Al Ministero dell'Interno*

*di concerto con*

## *il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 145 del 2018 nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui all'articolo 3, comma 1, e dei termini di rendicontazione di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto, il contributo è recuperato dal Ministero dell'Interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

### **Articolo 8**

#### *Rinuncia al contributo*

1. In caso di rinuncia totale o parziale al contributo da parte dell'Ente, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme già erogate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

### **Articolo 9**

#### *Controlli*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 147, della legge n. 145 del 2018 il Ministero dell'Interno effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al presente decreto.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ragioniere generale dello Stato

Daria Perrotta

Il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

Carmen Perrotta